

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-4877 del 23/10/2019
Oggetto	D.lgs. 152/06 art. 208 - A.S.S. srl Unipersonale con sede legale in comune di Bondeno (FE) fraz. Zerbinate. Autorizzazione unica per realizzazione e gestione di un impianto di demolizione veicoli in comune di Bondeno (FE) fraz. Zerbinate.
Proposta	n. PDET-AMB-2019-5000 del 22/10/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	MARINA MENGOLI

Questo giorno ventitre OTTOBRE 2019 presso la sede di Via Bologna 534 - 44121 - Ferrara, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, MARINA MENGOLI, determina quanto segue.

OGGETTO: art. 208 D.Lgs. 152/06 e s.m.i. – D. Lgs. 209/2003 - L.R. 13/2015. **A.S.S. SRL Unipersonale** con sede legale in comune di Bondeno (FE) fraz. Zerbinate. Autorizzazione unica per attività di deposito preliminare, messa in riserva e recupero di rifiuti provenienti da veicoli fuori uso in comune di Bondeno (FE) fraz. Zerbinate.

L A R E S P O N S A B I L E

Vista la domanda in data 17/01/2019 (assunta al protocollo Arpae PG/2019/11099 del 22/01/2019), presentata dalla Società A.S.S SRL Unipersonale, nella persona del legale rappresentante Cristian Marchesini, CF 01999960386, con sede legale ed impianto in via Copernico, C.M., in comune di Bondeno (FE) fraz. Zerbinate, per il rilascio dell'autorizzazione unica, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., alla realizzazione e gestione di un impianto di demolizione e trattamento di veicoli fuori uso;

Vista la comunicazione di questo Servizio, di avvio del procedimento, da concludersi entro 150 giorni dalla presentazione dell'istanza, salvo sospensioni, e di convocazione della Conferenza dei Servizi, PG/2019/18742 del 4/02/2019;

Visto il verbale della Conferenza dei Servizi del 26/02/2019, inviato alla società e agli interessati al procedimento con PG/2019/47515 del 25/03/2019, in cui si chiedevano integrazioni e si sospendevano i termini del procedimento;

Viste le integrazioni trasmesse dalla società in data 5/07/2019 (data di ripresa dei termini del procedimento), assunte al PG/2019/106951 del 8/07/2019;

Visto il verbale della Conferenza dei Servizi del 7/08/2019 inviato alla ditta e agli Enti interessati al procedimento con PG/2019/125011 del 8/08/2019, con cui chiedevano chiarimenti in merito al sistema proposto per il trattamento delle acque reflue di dilavamento e si rimandava la conclusione ad una Conferenza dei Servizi conclusiva;

Vista la documentazione trasmessa dalla società in data 6/09/2019, assunta al PG/2019/138796 del 9/09/2019, di presentazione di quanto sopra richiesto;

Visto il verbale della Conferenza dei Servizi conclusiva del 4/10/2019, inviato alla ditta e agli Enti interessati con PG/2019/153860 del 8/10/2019, che approva il progetto;

Preso atto che:

- il progetto approvato riguarda la realizzazione e la gestione di un impianto di trattamento di veicoli fuori uso di cui al CER 160104*, per un quantitativo annuale di 900 tonn. ed istantaneo pari a 50 tonn (corrispondente a circa 33 veicoli), la messa in riserva di rifiuti non pericolosi prodotti dall'attività e/o conferiti da terzi, provenienti da attività similari, per un quantitativo istantaneo complessivo di 72 tonn. e annuale di 850 tonn.;

- i restanti rifiuti (pericolosi e non pericolosi) prodotti dall'attività verranno gestiti in deposito temporaneo ai sensi dell'art. 183 co. 1 lett. bb) del D.Lgs. 152/06 e smi, nelle aree individuate nella planimetria allegata al presente atto sotto la voce "All. A";

- la società aveva proposto un sistema di trattamento delle acque di dilavamento non conforme alle Linee Guida Arpae LG28/DT "Criteri di applicazione delle DGR 286/2005 e 1860/2006", e pertanto in sede di Conferenza dei Servizi è stato chiesto di adeguare il progetto proposto;

- che secondo i criteri di cui sopra il volume complessivo del sistema di trattamento in continuo delle acque avrebbe dovuto essere di 96 mc (90 mc relativi alla vasca di separazione e 6 mc per quella di sedimentazione);

- che la ditta ha proposto, in alternativa, l'utilizzo di pacchi lamellari alloggiati all'interno della vasca di separazione, al fine di ridurre i tempi di separazione degli oli e mantenendo le stesse dimensioni del sistema di trattamento delle acque proposto, per un volume complessivo di 37 mc (0,55 x 0,25 x 0,27);

- che il sistema di trattamento delle acque reflue approvato nella Conferenza dei Servizi conclusiva del 4 ottobre 2019 prevede la realizzazione di un sistema in continuo, costituito da un separatore fanghi o oli (DSB/DSL), di dimensioni complessive di 37 mc, in cui verrà alloggiato un pacco lamellare di volume complessivo di 3,3 mc ed una superficie equivalente di 63 mq, in grado quindi di garantire un livello di depurazione equivalente a quello previsto dalle Linee Guida Arpae LG28/DT;

- che verrà realizzato un fosso interno alla proprietà, parallelo allo scolo delle campagne confinanti, che funge da invaso di laminazione, e posta una tubazione di scarico avente portata massima di 7 l/sec per ettaro impermeabilizzato, così come da parere favorevole espresso dal Consorzio di Bonifica Burana nella seduta della Conferenza dei Servizi conclusiva del 4 ottobre 2019;

Preso altresì atto che la società non risulta essere soggetta ai titoli di prevenzione incendi;

Ritenuto di autorizzare la società alla realizzazione e gestione di un impianto di trattamento di rifiuti da demolizione veicoli fuori uso, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e smi;

Considerato che il presente atto ricomprende le seguenti autorizzazioni:

1. esercizio dell'attività di autodemolizione di veicoli fuori uso nel rispetto delle norme di cui al D.Lgs. 209/2003 e art. 231 del D.Lgs. 152/06;
2. scarichi di acque reflue di dilavamento in corpo idrico superficiale, fosso collegato al cavo consortile "Fussegno", ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 152/06;
3. scarichi di acque reflue domestiche nella pubblica fognatura di via Copernico;

Considerato altresì che con il presente atto vada rilasciato il Permesso di Costruire del Comune di Bondeno n. 20/2019 del 29/04/2019, **allegato "D"** al presente atto quale parte integrante, con i seguenti allegati che formano parte integrante e sostanziale dello stesso:

- 10 estratto c.t.r. scala 1.5000
- 11 estratto di mappa scala 1.2000
- 15 tav 1 progetto
- 16 tav 2 fognature

- 12 relazione tecnica

Vista la Legge 7 aprile 2014, n. 56. “*Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni*”;

Vista la Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città Metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”;

Dato atto:

- che in applicazione delle norme sopra richiamate, ai sensi della Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13, con il trasferimento alla nuova Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) delle competenze in materia ambientale dei Settori Ambiente delle Province e della Città Metropolitana di Bologna, dal 1° gennaio 2016 si è attuata la riunificazione in Arpae delle funzioni istruttorie ed autorizzatorie in materia ambientale ed energetica, disposta dalla L.R. 30 luglio 2015 n. 13;
- che con DDG n. 70/2018 si è provveduto all'approvazione dell'assetto organizzativo generale, a far data dal 01.01.2019, dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) istituita con L.R. n. 13/2015, con invio alla Giunta Regionale;
- che con DGR della Regione Emilia Romagna n. 1181/2018, è stato approvato l'assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata DDG n. 70/2018;
- che con DEL-2019-102 del 7/10/2019 è stato conferito alla d.ssa Marina Mengoli l'incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara;
- che Responsabile del presente procedimento amministrativo, è la Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni Arpae di Ferrara;

Dato atto che la ditta con nota inviata via PEC, assunta al PG/2019/160254 del 17/10/2019 ha dichiarato di avere assolto all'imposta di bollo, conservando la marca da bollo identificativo 01190346236137 del 3/10/2019 unitamente al presente atto ed unicamente a tale scopo;

A U T O R I Z Z A

la Società A.S.S. srl Unipersonale, nella persona del Legale Rappresentante protempore, con sede legale ed impianto in comune di Bondeno (FE) fraz. Zerbinate, via Copernico, M.N. CF 01999960386:

1. all'esercizio dell'attività di messa in sicurezza dei veicoli a motore fuori uso, dell'attività di demolizione dei veicoli già sottoposti alle operazioni di messa in sicurezza, delle operazioni di trattamento per la promozione al riciclaggio individuate ai punti 4, 5, 6 e 7 dell'allegato 1 al D.Lgs 209/2003:

L'autorizzazione è disciplinata dalle disposizioni del D. Lgs 209/2003, D. Lgs. 152/06 e s.m.i., e dalle seguenti prescrizioni:

1.1 L'esercizio di tali attività dovrà essere svolta nell'area individuata nella planimetria sotto la voce "Allegato A", unita a questo atto quale parte integrante;

1.2 L'area interessata dall'attività di demolizione veicoli a motore fuori uso, avente dimensioni pari a 1.732 mq, deve essere completamente recintata e l'accesso controllato;

1.3 Alle operazioni di trattamento R4 potranno essere sottoposti i seguenti rifiuti:

160104* *veicoli fuori uso*

1.4 Il **quantitativo annuo** dei rifiuti pericolosi di cui al punto 1.3 precedente non potrà superare le **900 tonnellate**;

1.5 Il **quantitativo istantaneo** dei rifiuti pericolosi di cui al punto 1.3 precedente non potrà superare le **50 tonnellate**;

1.6 Potranno essere sottoposti esclusivamente alle **operazioni di messa in riserva (R13)** i seguenti rifiuti non pericolosi, prodotti dall'attività e/o conferiti da terzi:

- CER 160103 Pneumatici fuori uso
- CER 160106 Veicoli fuori uso, non contenenti liquidi né altre componenti pericolose
- CER 160117 Metalli ferrosi
- CER 160118 Metalli non ferrosi
- CER 160119 Plastica
- CER 160120 Vetro

1.7 Il **quantitativo massimo istantaneo** dei rifiuti non pericolosi di cui al punto 1.6 precedente non dovrà superare le **72 tonnellate, di cui;**

- 2 tonnellate per il CER 160103
- 40 tonnellate per il CER 160106
- 30 tonnellate per i CER: 160117, 160118, 160119, 160120

1.8 Il **quantitativo massimo annuale** di rifiuti non pericolosi di cui al punto 1.6 precedente, non potrà superare le **850 tonnellate;**

1.9 Nell'area di conferimento non è consentito l'accatastamento dei veicoli;

1.10 Dopo l'arrivo i veicoli dovranno essere sottoposti, nel più breve tempo possibile, alle operazioni di messa in sicurezza;

1.11 La ditta nell'effettuare le operazioni di messa in sicurezza del veicolo fuori uso dovrà rispettare le modalità e le prescrizioni di cui del punto 5.1 dell'allegato 1 al D.Lgs. 209/2003 e precisamente:

- a) rimozione degli accumulatori, neutralizzazione delle soluzioni acide eventualmente fuoriuscite e stoccaggio in appositi contenitori stagni dotati di sistemi di raccolta di eventuali liquidi che possono fuoriuscire dalle batterie stesse; la neutralizzazione elettrolitica può essere effettuata sul posto o in altro luogo;

- b) rimozione dei serbatoi di gas compresso ed estrazione, stoccaggio e combustione dei gas ivi contenuti nel rispetto della normativa vigente per gli stessi combustibili;
- c) rimozione o neutralizzazione dei componenti che possono esplodere, quali air-bag;
- d) prelievo del carburante e avvio a riuso;
- e) rimozione, con raccolta e deposito separati in appositi contenitori, secondo le modalità e le prescrizioni fissate per lo stoccaggio dei rifiuti pericolosi, di olio motore, di olio della trasmissione, di olio del cambio, di olio del circuito idraulico, di antigelo, di liquido refrigerante, di liquido dei freni, di fluidi refrigeranti dei sistemi di condizionamento e di altri liquidi e fluidi contenuti nel veicolo fuori uso, a meno che non siano necessari per il reimpiego delle parti interessate. Durante l'asportazione devono essere evitati sversamenti e adottati opportuni accorgimenti e utilizzate idonee attrezzature al fine di evitare rischi per gli operatori addetti al prelievo;
- f) rimozione del filtro-olio che deve essere privato dell'olio, previa scolatura; l'olio prelevato deve essere stoccato con gli oli lubrificanti; il filtro deve essere depositato in apposito contenitore, salvo che il filtro stesso non faccia parte di un motore destinato al reimpiego;
- g) rimozione e stoccaggio dei condensatori contenenti PCB;
- h) rimozione, per quanto fattibile, di tutti i componenti identificati come contenenti mercurio. dotati di sistemi di raccolta di eventuali liquidi che possono fuoriuscire dalle batterie stesse; la neutralizzazione elettrolitica può essere effettuata sul posto o in altro luogo;

1.12 Le operazioni di messa in sicurezza dovranno essere effettuate esclusivamente all'interno dell'area e delle strutture di cui alla planimetria unita al presente atto quale parte integrante sotto la voce all. "A";

1.13 La ditta nell'effettuare l'attività di demolizione dovrà rispettare le fasi, le modalità e le prescrizioni di cui del punto 6.1 dell'allegato 1 al D.Lgs. 209/2003 e precisamente:

- a) smontaggio dei componenti del veicolo fuori uso od altre operazioni equivalenti, volte a ridurre gli eventuali effetti nocivi sull'ambiente;
- b) rimozione, separazione e deposito dei materiali e dei componenti pericolosi in modo selettivo, così da non contaminare i successivi residui della frantumazione provenienti dal veicolo fuori uso;

c) eventuale smontaggio e deposito dei pezzi di ricambio commercializzabili, nonché dei materiali e dei componenti recuperabili, in modo da non compromettere le successive possibilità di reimpiego, di riciclaggio e di recupero;

1.14 La ditta nell'effettuare l'attività di trattamento e promozione del riciclaggio dovrà rispettare le fasi le modalità e le prescrizioni di cui del punto 7.1 dell'allegato 1 al D.Lgs. 209/2003 e precisamente:

a) nella rimozione del catalizzatore e nel deposito del medesimo in apposito contenitore, adottando i necessari provvedimenti per evitare la fuoriuscita di materiali e per garantire la sicurezza degli operatori;

b) nella rimozione dei componenti metallici contenenti rame, alluminio e magnesio, qualora tali metalli non sono separati nel processo di frantumazione;

c) nella rimozione dei pneumatici, qualora tali materiali non vengono separati nel processo di frantumazione, in modo tale da poter essere effettivamente riciclati come materiali;

d) nella rimozione dei grandi componenti in plastica, quali paraurti, cruscotto e serbatoi contenitori di liquidi, se tali materiali non vengono separati nel processo di frantumazione, in modo tale da poter essere effettivamente riciclati come materiali;

e) nella rimozione dei componenti in vetro;

1.15 Per lo stoccaggio del veicolo messo in sicurezza e non ancora sottoposto a trattamento è consentita la sovrapposizione massima di tre veicoli, previa verifica delle condizioni di stabilità e sicurezza dei lavoratori;

1.16 L'attività di demolizione del veicolo già sottoposto alle operazioni di messa in sicurezza dovrà avvenire nell'area individuata nella planimetria unita al presente atto quale parte integrante sotto la voce allegato "A";

1.17 Le operazioni di trattamento per la promozione del riciclaggio dovranno avvenire nell'area individuata nella planimetria unita al presente atto quale parte integrante sotto la voce allegato "A";

1.18 Le carcasse dei veicoli già sottoposte alle operazioni di messa in sicurezza, demolizione e trattamento dovranno essere accatastate nell'area individuata nella planimetria unita al presente atto quale parte integrante sotto la voce allegato "A", in attesa di essere successivamente avviate alla compattazione;

1.19 L'accatastamento delle carcasse già sottoposte alle operazioni di messa in sicurezza ed il cui trattamento è stato completato non deve essere superiore ai 5 metri di altezza;

1.20 Le parti di ricambio destinate alla commercializzazione dovranno essere stoccate prendendo gli opportuni accorgimenti per evitare il loro deterioramento ai fini del successivo reimpiego;

1.21 Lo stoccaggio dei rifiuti recuperabili dovrà essere effettuato in modo tale da non modificare le caratteristiche del rifiuto stesso e da non comprometterne il successivo recupero;

1.22 Le operazioni di stoccaggio dovranno essere effettuate evitando danni ai componenti che contengono liquidi e fluidi;

1.23 I rifiuti pericolosi e non pericolosi (ad eccezione di quelli elencati al punto 1.6 precedente), dovranno essere stoccati nelle aree individuate nella planimetria unita al presente atto quale parte integrante sotto la voce allegato "A", con le modalità stabilite all'art. 183 co. 1 lett. bb) del D.lgs.152/06 e smi relative al deposito temporaneo;

1.24 La ditta dovrà accertarsi che i terzi ai quali vengono affidati i rifiuti prodotti dalla propria attività per lo smaltimento finale e/o il recupero siano in possesso delle regolari autorizzazioni ai sensi del D. Lgs. 152/2006 e successive modifiche;

1.25 L'esercizio dell'attività è subordinato all'attuazione degli adempimenti previsti dal D.Lgs. 81/08 e D.M. 10/03/1998 e smi, in particolare per quanto riguarda il documento della sicurezza, la designazione dei lavoratori addetti alla lotta antincendio e/o evacuazione e alla relativa formazione;

1.26 Per la radiazione dei veicoli da demolire la ditta autorizzata dovrà rispettare le disposizioni di cui all'art. 5 del D.Lgs. 209/2003;

1.27 Le operazioni di deposito preliminare e messa in riserva dei rifiuti pericolosi e non pericolosi prodotti dalla demolizione dei veicoli a motore dovranno essere svolte nel rispetto di quanto stabilito al punto 4 e seguenti del D.Lgs. 209/2003 "Criteri per lo stoccaggio" ed in particolare:

- qualora lo stoccaggio dei rifiuti liquidi pericolosi sia effettuato in un serbatoio fuori terra, questo deve essere dotato di un bacino di contenimento di capacità pari al serbatoio stesso oppure, nel caso di più serbatoi pari ad almeno 1/3 del volume totale del serbatoio di maggiore capacità.
- sui recipienti fissi e mobili deve essere apposta apposita etichettatura, con l'indicazione del rifiuto stoccato conformemente alle norme vigenti in materia di etichettatura di sostanze pericolose;

2. allo scarico di acque reflue di dilavamento nel fosso collegato al cavo consortile “Fussegho”, ai sensi dell’art. 113 del Dlgs 152/2006 e smi e delle D.G.R. n. 286/2005 e n. 1860/2006.

L'autorizzazione è vincolata al rispetto delle seguenti prescrizioni:

- 2.1 Lo scarico autorizzato è quello indicato nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce **allegato “B”**;
- 2.2 La capacità complessiva della vasca dell'impianto di depurazione delle acque reflue di dilavamento deve essere di almeno 37,00 mc.; al suo interno dovrà essere alloggiato un pacco lamellare di volume complessivo di 3,3 mc ed una superficie equivalente di 63 mq;
- 2.3 Devono essere rispettati, per lo scarico autorizzato al punto 2.1 precedente, i valori limite di emissione previsti dalla Tab. 3 colonna acque superficiali dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/06 nel pozzetto di ispezione e campionamento, indicato nella planimetria di cui al precedente punto 2.1.
- 2.4 In merito allo scarico finale devono essere adottati tutti gli accorgimenti necessari al fine di mantenere il fosso in condizioni tali ad evitare impaludamenti e ristagni delle acque reflue scaricate, garantendo di conseguenza un miglior deflusso della acque stesse;
- 2.5 E' fatto divieto di raggiungere i valori limite di emissione previsti mediante diluizione con acqua prelevata allo scopo;
- 2.6 Il controllo va effettuato in un pozzetto di campionamento posto immediatamente a monte di ogni scarico finale nel corpo recettore, autorizzato con il presente atto, che dovrà essere mantenuto costantemente accessibile per gli accertamenti da parte degli Organi di controllo.

Tra il pozzetto di campionamento ed il punto di scarico non dovranno essere presenti altri scarichi soggetti ad autorizzazione ai sensi della normativa vigente;

2.7 Ogni pozzetto di ispezione e controllo deve essere munito di coperchio a perfetta tenuta, con un solo ingresso ed una sola uscita dei reflui e tra le due condotte dovrà esserci una differenza di quota tale da permettere il campionamento del refluo a caduta. L'apertura per il campionamento dovrà avere dimensione tra i 50x50 e 60x60 cm per permettere agli operatori di eseguire il campionamento in sicurezza;

2.8 La Ditta deve assicurare la presenza di idonei strumenti per l'apertura (chiavi, paranchi, ecc) del pozzetto d'ispezione onde consentire il prelievo dei reflui in tempi brevi;

2.9 E' fatto divieto di immettere materie che formino depositi nel corpo idrico ricettore. Nel caso in cui, in conseguenza dello scarico si riscontrassero depositi di materie, è fatto obbligo di provvedere alla immediata rimozione delle stesse;

2.10 La rete fognante, parimenti agli altri manufatti quali tubazioni, sistemi di depurazione e trattamento, pozzetti di raccordo e pozzetti di campionamento, dovranno sempre essere mantenuti in perfetta efficienza e liberi da sedimenti, al fine di permettere il regolare deflusso dei reflui, la loro depurazione ed al fine di evitare ogni contaminazione delle acque sotterranee e ristagni per difficoltà di deflusso;

2.11 In caso di eventuali malfunzionamenti o inconvenienti che abbiano ricadute sugli scarichi idrici, la ditta dovrà immediatamente comunicare ad Arpae e al Comune a mezzo fax entro 24 ore, l'evento accidentale, le cause e le modalità di ripristino adottate.

3. allo scarico di acque reflue domestiche nella pubblica fognatura di via Copernico.

Lo scarico è disciplinato dalla parte III del D.lgs. 152/06, dalle DGR 1053/2003, DGR 286/2005 e DGR 1860/2006 e dal Regolamento del Servizio Idrico Integrato approvato dall'Agenzia di Ambito per i Servizi Pubblici ATO 6 Ferrara con Delibera di Assemblea n. 7 del 17/03/2009.

Devono essere osservate le disposizioni descritte nella planimetria unita al presente atto quale parte integrante sotto la voce **Allegato "C"**.

ALTRE CONDIZIONI

4. L'introduzione di macchinari o di impianti rumorosi (esclusa la sostituzione di macchine esistenti con altre meno rumorose) o variazioni dell'attuale organizzazione dell'attività, dovrà comportare la revisione della Valutazione di Impatto Acustico;
5. Dovrà essere programmata la manutenzione delle diverse attrezzature, per ridurre la possibile insorgenza di immissioni sonore dovute all'usura.

CONDIZIONI GENERALI

6. La società autorizzata con il presente atto deve essere in possesso del Registro di carico e scarico dei rifiuti, tenuto aggiornato in base al disposto dell'art. 190 del D.Lgs. 152/06 e smi;
7. Copia dei formulari di identificazione dei rifiuti redatti ai sensi dell'art. 193 del DLgs 152/2006 e smi dovranno essere conservati assieme al registro di carico e scarico ubicato presso la Società ovvero presso le organizzazioni di categoria (ove previsto dal D.Lgs. 152/2006) per 5 anni;
8. Da parte del Legale Rappresentante della Società dovrà essere preventivamente inoltrata ad Arpae -SAC formale domanda per ogni variazione riguardante il contenuto del presente provvedimento e dovrà essere comunicata tempestivamente ogni modifica intervenuta nell'assetto proprietario e nella struttura d'impresa;
9. L'attività deve essere condotta con modalità e mezzi tecnici atti ad evitare inconvenienti igienico sanitari, pericoli e danni per l'ambiente e per il personale addetto;
10. E' fatto divieto di miscelare diverse tipologie di rifiuti pericolosi, e rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi, ai sensi dell'art. 187 del D. Lgs. 152/2006 e smi;
11. A chiusura dell'attività dovranno essere ripristinati i luoghi, attraverso interventi di dismissione e riconversione dell'area, in relazione alla destinazione d'uso del piano urbanistico del Comune di

Bondeno, previa indagine ambientale sulle matrici (suolo, sottosuolo ed acqua di falda), da concordare con le Autorità competenti.

12. La presente autorizzazione avrà validità fino al 30/09/2029

Per l'esercizio dell'attività di cui al paragrafo 1. deve essere costituita apposita garanzia finanziarie da presentare entro il termine massimo di **180 giorni** dalla data di ricevimento della presente autorizzazione ed a pena di decadenza della medesima in caso di inadempienza, per un importo pari a **€ 80.960,00** (ottantamilanovecentosessanta/00), così calcolato: euro **20.000** (importo minimo delle garanzie finanziarie per la messa in riserva e/o deposito preliminare di rifiuti non pericolosi) + **euro 60.960** (1.732 mq superficie impianto x 30,00 euro + 900 potenzialità annua impianto x 10,00 euro), secondo le modalità di cui alla deliberazione di Giunta Regionale n. 1991 del 13.10.2003.

La durata della garanzia finanziaria deve essere pari alla durata dell'autorizzazione; decorso tale periodo la garanzia finanziaria deve rimanere valida per i successivi due anni.

In caso di utilizzo totale o parziale della garanzia finanziaria, la garanzia dovrà essere ricostituita a cura della Società autorizzata, nella stessa misura di quella originariamente determinata.

Il presente atto, firmato digitalmente, è rilasciato alla Società, e inviato al Comune di Bondeno, all'Azienda USL di Ferrara, al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Ferrara, al Consorzio di Bonifica Burana.

Ai sensi dell'art. 3 u.c. della L. n. 241/90, il soggetto destinatario del presente atto può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso alternativamente al T.A.R. dell'Emilia Romagna o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dal ricevimento dell'atto stesso.

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO
D.ssa Marina Mengoli
f.to digitalmente

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.